

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: T.A.R. LAZIO R.G. n. 7074/2019.

2. Nome del ricorrente: Petri Beatrice

2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)**, in persona del Ministro *pro tempore*,

l'**Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

Con il ricorso introduttivo si chiede l'annullamento:

- 1) del D.D.G. n. 395 del 27 marzo 2019, con il quale è stato approvato l'elenco dei soggetti ammessi a sostenere le prove orali del corso-concorso per il reclutamento di Dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche bandito giusto D.D.G. 23 novembre 2017, n. 1259, nonché del relativo elenco nella parte in cui parte ricorrente non è collocata in posizione utile;
- 2) dei quesiti 1-2-3-4-5 somministrati ai candidati e, in particolare, dei quesiti n. 2 e 3 concernente domanda a risposta aperta e comunque sempre in parte qua e anche alla luce delle perizie in atti;
- 3) del provvedimento, allo stato non noto, con il quale è stato nominato il Comitato Tecnico-Scientifico che, ai sensi dell'art. 13, co. 1 D.M. n. 138/2017, ha predisposto, per quanto qui interessa:
- i quesiti a risposta aperta e a risposta chiusa in lingua straniera della prova scritta qui impugnata;- i quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove;
- 4) del provvedimento con il quale è stata nominata la commissione "centrale" e del provvedimento, allo stato non noto con il quale è stata nominata la sottocommissione che ha corretto gli elaborati di parte ricorrente e i relativi verbali anche alla luce di tutti i motivi in atti;
- 5) del quadro tecnico di riferimento per la prova scritta pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della Ricerca il 17 ottobre 2018;
- 6) dell'ulteriore quadro di riferimento per la prova scritta con cui si definivano i c.d. descrittori dei criteri di correzione, pubblicato solo in data 25.01.2019, e dunque dopo l'espletamento della prova, ed esclusivamente sulla pagina personale di ciascun candidato per tutti i motivi di cui in atti e della griglia meglio specificata sempre in atti e resa nota con i relativi punteggi attribuibili solamente in data 19.04.2019;

- 7) dei verbali e di tutti i documenti e atti delle fasi del procedimento amministrativo con cui sono stati stabiliti i criteri che hanno portato ai predetti atti del 17 ottobre 2018 e del 25.01.2019;
- 8) del verbale delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte, predisposto dalla sottocommissione che ha corretto gli elaborati di parte ricorrente, con il quale sono state preparate le griglie di valutazione in recepimento del quadro di riferimento preparato dal Comitato tecnico-Scientifico;
- 9) del verbale n. 7 del 4 marzo 2019 della Sottocommissione n. 13 LAZIO con il quale è stato indicato il punteggio assegnato a parte ricorrente nella valutazione delle prove scritte;
- 10) verbale delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte in cui risulta il tempo di correzione degli elaborati di parte ricorrente e comunque, nello specifico, il verbale n. 7, e sempre con declaratoria di annullamento anche in parte qua, ma per la specifica illegittimità che concerne il tempo di correzioni degli elaborati di parte ricorrente;
- 11) della scheda di valutazione della prova di parte ricorrente;
- 12) del provvedimento 17 ottobre 2018 prot. n. 0017907 con il quale è stato disposto il rinvio della prova scritta, già fissata per il 18 ottobre 2018, solo per i candidati della Sardegna a data da destinarsi;
- 13) del provvedimento, allo stato non noto, con il quale il M.I.U.R. ha autorizzato il rinvio della prova scritta per i soli candidati della Sardegna e del provvedimento pubblicato sulla G.U. n. 89 del 9 novembre 2018 che ha fissato nel 13 dicembre 2018 la data di “recupero” per la prova scritta dei candidati della Regione Sardegna;
- 14) del provvedimento MIUR 6 dicembre 2018, con il quale è stato disposto che i candidati muniti di provvedimenti giurisdizionali favorevoli con cui è stata disposta l’ammissione con riserva, avrebbero svolto la prova il 13 dicembre 2018;
- 15) del D.D.G. U.S.R. Regione Lazio 11 dicembre 2018, n. 1178 con cui è stato disposto che i candidati muniti di provvedimenti giurisdizionali favorevoli, avrebbero dovuto recarsi il 13 dicembre 2018 presso le sedi indicate al fine di svolgere la prova suppletiva;
- 16) del provvedimento MIUR con il quale sono stati pubblicati i quadri di riferimento in relazione alla prova scritta del 13 dicembre 2018, redatti dal Comitato tecnico scientifico, nominato ai sensi dell’art. 13 co. 1 D.M. n. 138, 3 agosto 2017;
- 17) della prova scritta del 13 dicembre 2018 sostenuta da candidati della Regione Sardegna;
- 18) del calendario della prova orale, nonché delle successive modifiche ed integrazioni;
- 19) dell’art. 15, commi 8 e 9, D.M. 3 agosto 2017 n. 138 nella parte in cui prevede la nomina di sottocommissioni per frazioni di candidati pari a 250 unità;
- 20) dell’art. 8, co. 8, del bando di concorso nella parte in cui stabilisce che il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio necessario per il superamento

della prova scritta, nonché dell'art. 12 D.M. n. 138/2017 nella parte in cui prevede una soglia minima di punteggio per accedere alle successive prove orali di 70 punti e sempre alla luce di tutte le censure di cui in atti;

21) nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente impedendole di partecipare alla prova orale del concorso.

Con il primo ricorso per motivi aggiunti si chiede l'annullamento:

- 22) della nota ministeriale prot. n. pm_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0032565.17-07-2019 relativa alla valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali di cui alla tabella A allegato al D.M. n. 138/2017 e all'errata corregge pubblicata nella G.U. del 21 ottobre 2017, n. 247, con relativo allegato;
- 23) del Decreto del Dipartimentale n. 1205 del 1 agosto 2019 di approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
- 24) dell'allegato al Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01 agosto 2019 che contiene la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
- 25) del Decreto Dipartimentale n. 1229 del 7 agosto 2019 di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
- 26) dell'Allegato al Decreto Dipartimentale n. 1229 del 7 agosto 2019 contenente la graduatoria rettificata;
- 27) della Tabella Ministeriale di assegnazione dei ruoli regionali del 9 agosto 2019;
- 28) dell'Avviso n. 38777 del 28 agosto 2019 di ulteriori assegnazioni dei ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio;
- 29) dell'Avviso pubblicato dal MIUR in data 30 agosto di ulteriore assegnazione di 61 ruoli di reggenza;
- 30) delle operazioni mediante le quali i candidati dovevano procedere alla scelta e selezione delle sedi preferite;
- 31) della relazione rassegnata dal Ministero sulla procedura concorsuale qui censurata;
- 32) Elenco delle sedi disponibili al 1 agosto 2019 pubblicato dall'USR per il Lazio;
- 33) Elenco delle Sedi vacanti al 5 agosto 2019 pubblicato dall'USR per il Lazio;
- 34) Nota dell'USR per il Lazio Prot. n. 30060 del 09.08.2019 recante l'immissione in ruolo dei candidati vincitori per l'a.s. 2019/2020 per la regione Lazio;
- 35) DDG n. 845 del 20 agosto 2019 di assegnazione dei candidati vincitori alle 106 istituzioni scolastiche della Regione Lazio;

- 36) Nota dell'USR per il Lazio Prot. n. 30477 del 20 agosto 2019 di convocazione per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro ai neo dirigenti scolastici assegnati alle scuole di cui al DDG n. 845 del 20 agosto 2019;
- 37) Nota m_pi.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE(U).0030599.22-08-2019 dell'USR per il Lazio di conferimento degli incarichi di reggenza;
- 38) Elenco delle sedi disponibili allegato alla Nota USR Lazio del 22 agosto 2019 prot. 30599;
- 39) Decreto m_pi.AOODRLA.REGISTRO DECRETI (R).0001006.30-08-2019 dell'USR per il Lazio;
- 40) Allegato al DDG n 1006 del 30/8/2019 contenente l'elenco delle reggenze nella Regione Lazio per l'a.s. 2019/2020;
- 41) di ogni altro alto provvedimento, atto e/o documento, anche in forma di elenco, inerente le convocazioni ai ruoli dirigenziali o l'affidamento di incarichi di reggenza, adottati dall'Amministrazione, pur non conosciuto e sempre nella parte in cui leda gli interessi di parte ricorrente;
- 42) nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente

Con il secondo ricorso per motivi aggiunti si chiede l'annullamento:

- 43) della nota ministeriale prot. n. pm_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0032565.17-07-2019 relativa alla valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali di cui alla tabella A allegato al D.M. n. 138/2017 e all'errata corregge pubblicata nella G.U. del 21 ottobre 2017, n. 247, con relativo allegato;
- 44) del Decreto del Dipartimentale n. 1205 del 1 agosto 2019 di approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
- 45) dell'allegato al Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01 agosto 2019 che contiene la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
- 46) del Decreto Dipartimentale n. 1229 del 7 agosto 2019 di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
- 47) dell'Allegato al Decreto Dipartimentale n. 1229 del 7 agosto 2019 contenente la graduatoria rettificata;
- 48) della Tabella Ministeriale di assegnazione dei ruoli regionali del 9 agosto 2019;
- 49) dell'Avviso n. 38777 del 28 agosto 2019 di ulteriori assegnazioni dei ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio;
- 50) dell'Avviso pubblicato dal MIUR in data 30 agosto 2019 di ulteriore assegnazione di 61 ruoli

di reggenza;

- 51) delle operazioni mediante le quali i candidati dovevano procedere alla scelta e selezione delle sedi preferite;
- 52) della relazione rassegnata dal Ministero sulla procedura concorsuale qui censurata;
- 53) Elenco delle sedi disponibili al 1 agosto 2019 pubblicato dall'USR per il Lazio;
- 54) Elenco delle Sedi vacanti al 5 agosto 2019 pubblicato dall'USR per il Lazio;
- 55) Nota dell'USR per il Lazio Prot. n. 30060 del 09.08.2019 recante l'immissione in ruolo dei candidati vincitori per l'a.s. 2019/2020 per la regione Lazio;
- 56) DDG n. 845 del 20 agosto 2019 di assegnazione dei candidati vincitori alle 106 istituzioni scolastiche della Regione Lazio;
- 57) Nota dell'USR per il Lazio Prot. n. 30477 del 20 agosto 2019 di convocazione per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro ai neo dirigenti scolastici assegnati alle scuole di cui al DDG n. 845 del 20 agosto 2019;
- 58) Nota m_pi.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE(U).0030599.22-08-2019 dell'USR per il Lazio di conferimento degli incarichi di reggenza;
- 59) Elenco delle sedi disponibili allegato alla Nota USR Lazio del 22 agosto 2019 prot. 30599;
- 60) Decreto m_pi.AOODRLA.REGISTRO DECRETI (R).0001006.30-08-2019 dell'USR per il Lazio;
- 61) Allegato al DDG n 1006 del 30/8/2019 contenente l'elenco delle reggenze nella Regione Lazio per l'a.s. 2019/2020;
- 62) Avviso del Miur del 28 settembre 2019 per ulteriori assegnazioni a seguito di rinunce;
- 63) tutti nella parte in cui non consentono il riesame della posizione di parte ricorrente con eventuale copertura dei posti ancora disponibili;
- 64) Elenco candidati depennati del 9 ottobre 2019;
- 65) Della Nota Miur del 4 ottobre 2019 A00DGPERU0043707 e relativi allegati;
- 66) Degli atti con cui il Ministero si è determinato nella sottoscrizione dei contratti dei Dirigenti Scolastici nonostante la sentenza di annullamento del TAR e dei contratti stessi;
- 67) di ogni altro atto provvedimento, atto e/o documento, anche in forma di elenco, inerente le convocazioni ai ruoli dirigenziali o l'affidamento di incarichi di reggenza, adottati dall'Amministrazione, pur non conosciuto e sempre nella parte in cui leda gli interessi di parte ricorrente;
- 68) nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente e comunque meglio specificato e depositato anche in atti.

Con il terzo ricorso per motivi aggiunti si chiede l'annullamento

- 69) dell'Avviso apertura Piattaforma Polis pubblicato in data 8 agosto 2022; - del DPIT 1994 del 16 agosto 2022 avente ad oggetto "Decreto ricognizione rinunce 21-22";
- 70) dell'assegnazioni candidati ai ruoli regionali pubblicato in data 17 agosto 2022;
- 71) dell'Avviso apertura Polis per ulteriori assegnazioni pubblicato in data 24 agosto 2022;
- 72) dell'Ulteriore Assegnazione candidati ai ruoli regionali pubblicata in data 30 agosto 2022;
- 73) delle rettifiche della graduatoria anche all'esito di provvedimenti giurisdizionali;
- 74) di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente impedendole di partecipare alla prova orale del concorso.

3.1. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

I. INGIUSTIZIA MANIFESTA ED ILLOGICITÀ, TRAVISAMENTO DEI FATTI, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CERTEZZA DEL DIRITTO E DEL PRINCIPIO DEL MERITO. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97, COMMA 3, COST. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL D.M. 138/2017.

1.1. La prova scritta che i candidati dovevano affrontare era suddivisa in due parti: i quesiti di lingua straniera a risposta chiusa e quelli in lingua italiana a risposta aperta. Questi ultimi, su cui il presente motivo si concentra, sono 5 quesiti alla cui risposta sarà attribuita dalla Commissione un punteggio da zero a 16 per ciascuno, aventi ad oggetto le materie di cui al D.M. 3 agosto 2017 n. 138, elaborati dal Comitato Tecnico-scientifico.

Le risposte che i candidati dovevano rassegnare, dunque, non trovano, all'interno del D.M. o in altre fonti, un'univoca soluzione, giacchè non esiste in assoluto una risposta corretta ed una errata, essendo demandato alla Commissione il compito di valutarne il contenuto sulla base del "quadro di riferimento pubblicato il giorno prima della prova **e poi in parte integrato dopo lo svolgimento delle prove**". Ebbene, sulla base del predetto "quadro di riferimento", nella seduta del 25 gennaio 2019, la Commissione centrale e le 21 Sottocommissioni elaboravano una "ulteriore" griglia di valutazione da utilizzare per l'esame delle prove scritte a risposta "aperta" per il tramite di istruttorie e deliberazioni verbalizzate ancora non consegnateci che, come si vedrà, almeno in parte, differiscono da quel quadro di riferimento reso noto ai candidati che, su esso, hanno impostato la prova.

La genericità dei criteri, unita all'assenza di riferimenti precisi nella scala di valutazione elaborata nel verbale del 25 gennaio 2019, ha così determinato risultati assolutamente eterogenei fra le varie

sottocommissioni in merito ai candidati ammessi alla prova orale e come meglio specificato nella tabella in atti esplicita.

II. VIOLAZIONE DEL DECRETO DEL 3 AGOSTO 2017 N. 138 E VIOLAZIONE DEL D.D.G. 24 NOVEMBRE 2017. INCONGRUENZA DEL QUESITO N. 3 CON LE DISPOSIZIONI DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. ECCESSO E SVIAMENTO DI POTERE. ILLOGICITÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI. ILLEGITTIMITÀ DEI QUESITI POSTI ALLA PROVA SCRITTA.

I quesiti utilizzati per la prova di ammissione oggetto di giudizio sono stati elaborati e predisposti in modo irregolare e risultano, altresì, inadeguati ad assicurare un'adeguata ed imparziale selezione dei concorrenti, con successiva invalidità degli atti impugnati.

Tra le domande proposte ai candidati vi erano i quesiti nn. 2 e 3 secondo l'ordine ministeriale che non rispettano i criteri degli indicatori forniti dall'art. 10 del regolamento n. 138 del 3 agosto 2017. Ed infatti, la questione proposta ai candidati verteva palesemente su “un caso pratico” e non sulle materie indicate nella sopracitata norma alla quale la prova scritta si sarebbe dovuta riferire. Al candidato non viene semplicemente richiesto di esplicitare una serie di azioni in un contesto di responsabilità dirigenziali supportate da un quadro normativo, ma di accertare “una professionalità in situazione”, di gestire una procedura, di affrontare e risolvere una criticità. Si tratta di questioni, fenomeni, problemi che il dirigente scolastico affronta, certamente in un contesto di sistema, esercitando i poteri attribuitigli dalla vigente normativa.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400. CO. 11 D.P.R. N. 297/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 8 D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI ED IN PARTICOLARE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA, ECONOMICITÀ, PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI.

Parte ricorrente ha un punteggio superiore alla sufficienza. Il superamento della prova scritta poteva avvenire qualora il candidato avesse raggiunto un punteggio pari a 70/100, dato dalla somma del punteggio assegnato per i quesiti a risposta aperta e per quelli in lingua straniera. Senonché la soglia minima prevista appare eccessivamente alta rispetto alle specifiche indicazioni legislative desumibili dall'art. 400, c. 11 D.P.R. n. 297/1994 (**“l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva”**).

IV. ECCESSO DI POTERE, ARBITRARIETÀ, CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 LEGGE 241/1990. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELLA P.A. VIOLAZIONE DI UN LIMITE AUTOIMPOSTO. INEFFICACIA, INADEGUATEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR

CONDICIO CONCURSALE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL VERBALE N. 1 ED ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA.

La Commissione iniziale del concorso di cui trattasi si è riunita per la prima volta il giorno 7 febbraio 2019 redigendo il verbale n. 1 che riporta quanto segue: “*Prima di procedere alla correzione delle prove il presidente richiama all’attenzione dei commissari le norme vigenti al riguardo, evidenziando in particolare che: **la correzione di ogni prova dovrà prevedere di norma un tempo di 30 minuti**”.*

In tal modo, la Commissione si è autolimitata nell’esercizio della propria attività. Difatti, risulta inequivocabilmente individuato e fissato un termine specifico per la conclusione dell’operazione di correzione di ogni singolo elaborato. Trattasi di un limite che investe, non soltanto l’operato di detta commissione centrale ma, inevitabilmente, anche quello delle sottocommissioni successivamente nominate proprio in virtù del richiamato rapporto di coordinamento che le interessa.

Ne è conferma la circostanza che quasi tutte le 37 commissioni interessate hanno riportato, nel relativo verbale n. 1, proprio quei medesimi criteri fissati dal presidente della commissione centrale nella propria funzione di coordinatore dei lavori delle sottocommissioni, autolimitandosi allo stesso modo. È pertanto ovvio che il rispetto del limite temporale dei 30 minuti gravasse anche sulla sottocommissione che ha corretto la prova di parte ricorrente.

Tuttavia, dall’analisi del verbale, relativo alla seduta durante la quale si è svolta la valutazione della prova scritta di parte ricorrente, risulta con evidenza come la commissione *de qua* abbia marcatamente violato detto vincolo.

V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL VERBALE DELLA SOTTOCOMMISSIONE ESAMINATRICE N. 13. INCOMPETENZA. IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

È noto come, in procedure concorsuali come quella che ci occupa, l’assenza di anche solo un membro della commissione (Sez. III bis, n. 10964/18) determina l’irregolarità della composizione della stessa, concretizzando un vizio generico dell’intero procedimento di correzione che rende, di per sé, illegittima la correzione degli elaborati e, soprattutto, la votazione a questi attribuita. Infatti, l’imperfetta composizione della Commissione, determinata dall’assenza di un membro della commissione, implica l’illegittimità della procedura.

VI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 16 D.M. N. 138/2017. INCOMPATIBILITÀ DEI MEMBRI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO.

La disposizione indicata in rubrica individua le condizioni ostative alla nomina a membro della commissione e della sottocommissione ma che, per identità di ratio, per quanto si dirà *infra*, possono essere estese anche ai membri del comitato tecnico scientifico. In particolare, per quanto qui ci interessa, l’art. 16, co. 2 D.M. n. 138/2017 stabilisce che “*I presidenti, i componenti e i componenti*

aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso". b) [...] c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attivita' o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici.

Tale disposizione risulta violata.

VII. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI.

Il “Verbale relativo alle operazioni di scioglimento dell’anonimato attinenti al Corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali”, del 26 marzo 2019 attesta la regolarità dello svolgimento della procedura di abbinamento in modalità telematica del codice fiscale di ogni candidato al corrispondente “codice identificativo anonimo”. Allo stato, tuttavia, non sono note le modalità con le quali sono state effettuate le operazioni di abbinamento dei singoli elaborati a ciascuna delle sottocommissioni (prima delle correzioni), sebbene sia stata presentata apposita istanza d’accesso sul punto. La preliminare fase dell’abbinamento candidato-sottocommissione costituisce un momento fondamentale delle operazioni di correzione, ove deve essere prestata particolare cura ed attenzione al fine di evitare che si possano registrare violazioni del principio dell’anonimato.

In assenza di una specifica verbalizzazione sul punto, anche in ragione del fatto che in talune sedi si sia proceduto a riaprire le correzioni dopo lo scioglimento dell’anonimato, non può che lecitamente dubitarsi sull’esistenza di tutte quelle misure di garanzia finalizzate al rispetto del surriferito principio e con riserva di motivi aggiunti si deduce la potenziale violazione dell’anonimato circa la conoscenza anticipata da parte della Commissione della paternità del compito stesso.

VIII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 9 COMMI 3 E 7 D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI E DELLE NORME IN MATERIA DI NOMINA DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI ED IN PARTICOLARE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA, ECONOMICITÀ, PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI.

1. Come già riferito in narrativa, dato il numero dei candidati, le operazioni di correzione sono state svolte da n. 37 sottocommissioni, nominate giusto Decreto Direttoriale 31 dicembre 2018, n. 2080 e successive modifiche ed integrazioni. Più specificatamente, l’anzidetto decreto prevede la costituzione delle surriferite sottocommissioni a cui affidare la correzione di una frazione pari a 250

candidati, secondo quanto stabilito dall'art. 15, commi 8 e 9 D.M. 3 agosto 2017, n. 138. Ed infatti l'atto regolamentare che ai sensi dell'art. 29 D.l.gs. n. 165/2001 disciplina le modalità di svolgimento del concorso in questione, stabilisce all'art. 15 espressamente che *“qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta unità, la composizione della commissione iniziale e' integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati, inclusi i membri aggregati”*.

Senonché l'anzidetta norma regolamentare viola in maniera evidente il disposto dell'art. 9, co. 3 D.P.R. n. 487/1994, norma primaria in tema di procedure concorsuali, che disciplina proprio l'ipotesi della nomina di sottocommissioni allorché il numero dei candidati che sostengono le prove scritte superi le 1000 unità.

IX. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8, DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COS. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA.

Come già riferito in narrativa, l'art. 8 del bando di concorso prevedeva che la prova scritta dovesse essere “unica” tale da svolgersi contemporaneamente su tutto il territorio nazionale. Più precisamente, l'anzidetta disposizione stabiliva che *“la prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in un'unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR”*. Il dettato della *lex specialis* è assolutamente chiaro al riguardo: la prova deve svolgersi unitariamente, anche se presso sedi diverse.

Senonché, esattamente il 17 ottobre 2018, ossia il giorno prima della data fissata per l'espletamento della prova scritta, l'U.S.R. della Sardegna, a seguito di un'ordinanza del Sindaco di Cagliari che disponeva la chiusura delle Scuole, unilateralmente, decideva di rinviare a data da destinarsi l'espletamento della prova. Prova che, concretamente, è stata poi fissata per il successivo 13 dicembre 2018, ossia a quasi due mesi di distanza dalla data originariamente stabilita. Questa particolare situazione ha certamente danneggiato la posizione di parte ricorrente per due ordini di ragioni.

3.2. Sunto dei motivi di gravame di cui al primo ricorso per motivi aggiunti:

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16 D.M. N. 138/2017. INCOMPATIBILITÀ DEI MEMBRI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELLA P.A.

1. Tutti gli atti impugnati in questa sede appaiono illegittimi e non potranno che essere annullati per le motivazioni di seguito esplicate.

La disposizione indicata in rubrica individua le condizioni ostative alla nomina a membro della

commissione e della sottocommissione che, per l'identità di *ratio*, possono estendersi anche ai membri del comitato tecnico scientifico.

Per quanto in tale sede interessa, occorre specificare che durante la Seduta Plenaria del 25 gennaio 2019 sono stati definiti i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l'attribuzione dei punteggi. Alla suddetta Seduta Plenaria partecipavano, oltre alla Commissione centrale, componenti e rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni svolgenti attività formative nell'atto precedente all'indizione del concorso.

L'incompatibilità dei richiamati membri delle Sotto-Commissioni è innegabile e oltremodo illegittima.

2. L'incompatibilità dei membri del comitato tecnico scientifico non costituisce l'unica ragione di illegittimità della procedura concorsuale nel suo complesso.

È emerso, infatti, che nella seduta del 25 gennaio 2019, ove sono stati mutati i criteri di valutazione delle prove, come ampiamente argomentato nei primi motivi di censura del ricorso introduttivo, il Comitato tecnico-scientifico sia stato implementato anche da tutti i componenti delle Commissioni e sottocommissioni, sebbene nel verbale venisse riportata la firma dei soli presidenti.

La seduta "allargata" ha visto così la partecipazione di soggetti, membri delle sottocommissioni, che certamente versano nella situazione di incompatibilità delineata dalla norma indicata in rubrica. In particolare deve essere considerato illegittimo, **e quindi a cascata tutte le operazioni svolte nelle seduta del 25 gennaio devono essere considerate tali.**

3.3. Sunto dei motivi di gravame di cui al primo ricorso per motivi aggiunti:

I. SUI POSTI DISPONIBILI. VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. MANIFESTA INGIUSTIZIA E ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE DEI CRITERI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ.

1. Con il DDG 1259/2017 veniva bandito il *corso-concorso* nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche regionali pubblicato in GU del 24.11.2017.

L'art. 2 c. 2 stabiliva che *il numero dei posti complessivi messi a concorso a livello nazionale* (in relazione all'autorizzazione di cui al decreto del Ministro n. 908 del 15 novembre 2017) era di **2416**. L'art. 2 c. 3 determinava il numero dei posti complessivi destinato al corso di formazione in **2900**.

Dai prospetti delle assunzioni e dei posti rimasti ad oggi vacanti o assegnati alle reggente emerge per tabulas la presenza di posti disponibili ancora non assegnati su cui potrebbe concorrere a seguito del riesame positivo parte ricorrente salvo successive determinazioni in merito.

Parte ricorrente ben potrebbe essere tutelata mediante l'ammissione cautelare a seguito dell'invocato riesame, considerando che tale vacanza di posti è destinata a perdurare, evitando quindi di giungere alla tutela sovranumeraria successiva con aggravio di spese per l'erario.

II. INCOMPATIBILITÀ DEI MEMBRI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO, TRASPARENZA E VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.

1. La prova della ricorrente è stata esaminata dalla sottocommissione n. 13, nella quale sono stati individuati due membri, la Dott.ssa Paola Quaresima e la Dott.ssa Ester Rizzi che nelle date e negli orari in cui la sottocommissione si riuniva per la correzione degli elaborati, risultavano presenti in altre sedi.

Da tali considerazioni, comprovate dalla documentazione in atti, si evince l'imperfetta composizione della Commissione dall'assenza di un membro, con conseguente illegittimità della procedura *de quo*.

2. Tra le commissioni preposte alla valutazione dei candidati vi era anche la sottocommissione XII a cui appartiene come noto il Dott. Angelo Francesco Marcucci sindaco del Comune di Alvignano.

È noto al Collegio come le deduzioni sull'incompatibilità siano state recepite dalla sentenza di annullamento n. 8655/2019 ed anche dal Consiglio di Stato in sede consultiva e proprio per il precedente concorso dei dirigenti scolastici ove presenziava per l'appunto Angelo Francesco Marcucci.

Non può non esprimersi pertanto una situazione di conflitto di interessi idonea a compromettere la valutazione effettuata e la trasparenza e la correttezza delle operazioni concorsuali.

III. SULLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE ART. 3 E 97 COST.

Con nota Miur del 4 ottobre 2019 n. A00DGPERU0043707 è stato messo a disposizione un campione di 50 elaborati di candidati che hanno superato la prova scritta con punteggi ricompresi tra il 70 e il 100; il tutto era comprensivo delle schede di valutazione e dei verbali di correzione.

Con idonea perizia (parte ricorrente ha prodotto più di tre perizie di cui una giurata) si è proceduto ad un'analisi comparativa tra l'elaborato della candidata e le prove disponibili sulla piattaforma POLIS. La perizia depositata (e come al solito non trascritta per rispetto dei limiti dimensionali dell'atto, ma in toto richiamata e da intendersi parte integrante dell'atto) rileva la disparità di trattamento già emersa nella perizia *pro veritate* sull'applicazione della griglia di correzione.

4. Indicazione dei controinteressati:

Tutti i soggetti presenti nella graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, rinvenibile al link

<https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Graduatoria+per+accesso+civico.pdf/05b9d8fa-6273-977a-3651-8caff1317e23?version=1.0&t=1569496373385>

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 7074/2019) nella sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della sottosezione “LAZIO - ROMA” della sezione Terza bis del “T.A.R.”;

6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III bis del T.A.R. Lazio decreto n. 9500/2022 ([scarica](#))

7. Testo integrale del ricorso introduttivo e dei due ricorsi per motivi aggiunti in allegato.

Avv. Michele Bonetti